

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA US RUGBY BENEVENTO ASD IN DATA 20 MAGGIO 2024**

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata società US RUGBY BENEVENTO, a mezzo PEC in data 20 maggio a firma del Presidente, il Sig. Rosario Palumbo, con la quale si chiedeva, tra l'altro, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giocatore tesserato per la società HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD in relazione a un episodio violento che ha visto coinvolto un proprio tesserato (il n. 11 Sig. Gaetano Carandente), durante la gara del Campionato di Serie B HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD vs US RUGBY BENEVENTO del 19 maggio 2024 disputata sul campo neutro in Viterbo;

considerato che l'istanza era corredata da un filmato della gara, da una foto che riprendeva il volto del giocatore n. 11 Sig. Gaetano Carandente con delle escoriazioni;

assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR ed acquisite al fascicolo d'ufficio le memorie di entrambe le società, dichiara conclusa e completa la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla doglianza contenuta nell'istanza di cui si discute poiché a dire della società US RUGBY BENEVENTO *"vi chiediamo se possibile di attenzionare il minuto di gioco 1 ora e 28 minuti dove potete verificare se possibile un episodio successo ad un nostro atleta, dove si vede l'atleta del Formigine che parte con gomito alto e va a colpire l'atleta del Benevento che resta a terra ed ha subito le cure del medico di campo, alleghiamo foto fatta dai familiari oggi"*.

Con memoria integrativa depositata il 23 maggio 2024 aggiungeva l'istante che *"...abbiamo notato ed alleghiamo foto che si tratta del numero 12. Per quanto riguarda la vicenda il nostro atleta Carandente è stato colpito in pieno volto come da foto precedenti e riguardando il video abbiamo notato che il giocatore numero 12 caricava prima di andare all'impatto"*.

Resisteva con una memoria difensiva la società HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY eccependo *in primis* la genericità dell'istanza ed in secondo luogo sostenendo l'insussistenza del fatto *"Come facilmente desumere dal video, riprendendo l'esatto minuto di gioco richiamato dalla società BENEVENTO (che si riporta sub. A alla presente), non solo non è evidenziabile alcuna situazione passibile di sanzione, ma altresì non è visibile né l'atleta, né il pallone, né tanto meno la presunta situazione oggetto di istanza. Tale circostanza rende inutile ogni altra qualsivoglia osservazione in merito a presunti fatti accaduti nel corso della gara, ponendo all'attenzione dell'autorità giudicante la totale insussistenza dell'apparato accusatorio, passibile in altre sedi di denuncia per lite temeraria. Inoltre, anche qualora l'autorità giudicante, al fine di fornire una disamina più accurata, analizzando l'intero incontro, volesse esprimersi in merito ad altre situazioni, non richiamate in alcuna istanza da controparte, ipotizzando un riferimento agli accadimenti avvenuti tra il minuto 1 ora, 27 minuti, 58 secondi e 1 ora, 28 minuti, 8 secondi pare palese evidenziare un'azione di gioco in cui un atleta riceve un pallone al volo da azione di gioco e contrattacca, con 3 sostegni, che si conclude con una rimessa laterale a seguito di presunto contrasto di gioco, in cui non solo l'arbitro, ma anche il guardialinee, posizionato nei pressi della situazione, e i compagni di squadra dell'atleta coinvolto nel presunto contrasto (non vi è alcuna reazione infatti da parte di alcun atleta che possa dare l'idea di aver ravvisato qualsivoglia infrazione) non hanno ritenuto ravvisare alcun tipo di situazione passibile di sanzione"*.

**L'istanza è ammissibile ma non merita accoglimento.**

La preliminare eccezione di genericità della HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD è stata superata dalle precisazioni contenute nella memoria integrativa depositata dalla società US RUGBY BENEVENTO.

Quanto poi al merito, si evidenzia che il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e non suscettibile di essere derubricato a prova di rango inferiore se non in presenza di evidenti contraddizioni.

Il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.

Il rapporto redatto dal Sig. Riccardo Fagiolo non riporta l'episodio riferito dall'istante, dunque, è legittima la richiesta di visione del filmato della partita, ai sensi dell'art. 41 – (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia.

La richiesta della prova televisiva per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, sono portati all'attenzione del Giudice Sportivo dall'istante e vengono valutati esclusivamente con il referto arbitrale.

Se questi fatti sono riportati nel referto arbitrale non viene dato ingresso alla visione della prova video, nel caso contrario, invece, il Giudice Sportivo ha come parametro il rapporto del direttore di gara e generalmente ammette la richiesta, salvo poi intervenire sul merito della stessa e provvedere al suo rigetto qualora non vengano soddisfatte le fattispecie dedotte e chiaramente indicate nella lettera b) del medesimo articolo.

Le immagini visionate presentano piena garanzia tecnica e documentale.

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA US RUGBY BENEVENTO ASD IN DATA 20 MAGGIO 2024**

Il Giudice Sportivo ritiene che le argomentazioni proposte dalla difesa della HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD siano condivisibili e meritevoli di accoglimento con contestuale rigetto dell'istanza formulata dalla società US RUGBY BENEVENTO.

Invero, dalle immagini video esaminate nella loro interezza anche subito dopo il minuto attenzionato a questo Giudice Sportivo, si vede come il giocatore della US RUGBY BENEVENTO n. 11 Sig. Gaetano Carandente, sembri posizionarsi per placcare l'avversario della HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD (non si vede il numero di maglia ma dal video integrale si desume essere il n. 12 Sig. El Mehdi Idammou) che dalle immagini si vede solo correre con il pallone tra le braccia e vicino al petto senza invece compiere atti violenti o utilizzando l'avambraccio in modo scorretto o pericoloso. Le immagini poi non inquadrano l'impatto ma solo una fase successiva in cui si può vedere l'arbitro Sig. Riccardo Fagiolo sincerarsi delle condizioni del giocatore n. 11 Gaetano Carandente della US RUGBY BENEVENTO. L'assistente dell'arbitro si vede essere a pochi metri dal luogo ove è accaduto l'impatto. Dalle immagini non si vede altro.

A parere del Giudice Sportivo è condivisibile la ricostruzione operata dalla HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD nella parte in cui evidenzia come arbitro ed assistente pure essendo a pochi metri dal punto di impatto tra i due giocatori e senza che nulla possa avere ostruito la loro visibilità non hanno rilevato alcuna infrazione né fallo di gioco da parte del giocatore della HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD.

La documentazione fotografica prodotta dalla US RUGBY BENEVENTO nulla prova in relazione alla dinamica dell'incidente lamentato e rappresenta delle escoriazioni sul volto del proprio giocatore n. 11 Sig. Gaetano Carandente che tuttavia ben potrebbero essergli occorse in un'altra situazione di gioco. Nessun certificato medico risulta prodotto agli atti.

In altri termini non appare sufficientemente provato e riscontrato alcun comportamento irregolare, incauto o spericolato in campo al giocatore della società HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD n. 12 Sig. El Mehdi Idammou.

**P.Q.M.,**

Il Giudice Sportivo,

visto l'art. 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia FIR, **rigetta l'istanza** presentata dalla società US RUGBY BENEVENTO in data 20 maggio 2024 e stante la soccombenza onera la società al versamento del contributo per accesso alla giustizia di euro 150,00=.

**Roma, 24 maggio 2024**

**(Avv. Francesco Grillo)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Francesco Grillo)**